

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 964-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 settembre 1970

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1971 (V. Stampato n. 2736)

d'iniziativa dei senatori ZANNIER, MAIER, BUZIO, CIFARELLI, DI BENEDETTO, TANSINI, NOE', ALBANESE, CATELLANI, AVEZZANO COMES, LOMBARDI, MINNOCCI e GENCO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 marzo 1971

**Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589,
per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589,
per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, ed alla legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica**

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589,
per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali**

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

Il Ministro dei lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi già ammessi per le opere non ancora completate.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle norme della tariffa professionale, sarà computata una somma ammessa a contributo per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità lavori e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 30 per cento degli onorari a percentuale per le opere di edilizia, del 45 per cento per le opere di edilizia ospedaliera e del 60 per cento per le opere stradali, acquedotti, fognature, impianti di distribuzione energia elettrica ed opere portuali. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti, l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori ».

Le disposizioni anzidette si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è soppresso.

Il quinto comma dell'articolo 16 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle presta-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Ministro dei lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi già ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e necessarie.

Art. 2.

L'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici pre-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti, per i geometri e periti. Per il conglobamento delle spese si seguirà la norma di cui al secondo comma. Qualora l'opera venga finanziata a lotti nel primo progetto stralcio finanziato dovrà essere previsto anche il compenso per il progetto generale, debitamente approvato in linea tecnica ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Il compenso agli Enti concessionari per le spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo sarà determinato, in rapporto all'ammontare totale dei lavori, compresi arredamenti ed attrezzature, in base alle vigenti tariffe professionali. Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 30 per cento degli onorari a percentuale ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

visti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Soppresso.